

Legge regionale 08 aprile 2005 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche e da fenomeni vessatori e discriminatori nell'ambiente di lavoro.

Art. 2

(Punti di Ascolto)(1)(2)(3)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sostiene, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, l'attività di centri di prevenzione, sostegno e aiuto accreditati, denominati Punti di Ascolto.

2. I Punti di Ascolto possono essere attivati e gestiti mediante convenzioni tra enti locali, singoli o costituiti secondo le forme associative previste dalla legge, e almeno uno dei seguenti soggetti che operano sul territorio regionale:

a) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale aventi tra le finalità statutarie la promozione del benessere lavorativo e il contrasto a fenomeni vessatori e discriminatori in ambito occupazionale;

b) organizzazioni sindacali e organizzazioni datoriali.

3. I Punti di Ascolto garantiscono spazi, collocazione, risorse e servizi idonei ad assicurare adeguata copertura territoriale e sono composti di un'equipe multidisciplinare costituita da:

a) un avvocato giuslavorista;

b) uno psicologo esperto in psicologia del lavoro;

c) un medico specialista in medicina legale o medicina del lavoro.

4. Con regolamento, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri di accreditamento dei Punti di Ascolto.

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 120, L. R. 30/2007

2 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 6/2016 con effetto dall'emanazione dei regolamenti di attuazione, come disposto dall'art. 2, c. 2, della medesima L.R. 6/2016.

3 Il regolamento di attuazione di cui all'art.2, c. 4, è stato emanato con DPREg. 14/12/2017, n. 280/Pres. (B.U.R.27/12/2017, n. 52).